

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

ACCORDO AZIENDALE 2012 – 2015

In data 22 aprile 2012 in Parma, presso la sede della Fondazione Arturo Toscanini in via Emilia Est 38,

tra:

Fondazione Arturo Toscanini, in persona del Segretario generale Luigi Ferrari, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27 marzo 2012,

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) della Fondazione Arturo Toscanini, in persona dei signori: Viktoria Borissova, Claudio Saguatti e Luciana Dallari (SLC-CGIL); Andrea Oman, Andrea Uccelli (Fistel-CISL); Giuseppe Affilastro, Elio Galcazzi, Matteo Besehi, Gianni Giangrasso, Claudia Piccinini, Carla Emma Petracco (FIALS-CISAL),

assistite da:

SLC-CGIL di Parma, in persona del Segretario provinciale Silvia Avanzini;

FISTEL-CISL di Parma, in persona del Segretario provinciale Mauro Riva;

FIALS-CISAL di Parma, in persona del Segretario Provinciale Luca Talignani

si concorda che trovi applicazione il presente Contratto integrativo aziendale.

SEZIONE 1.

PREMESSE

Con il presente accordo, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche adottato come contratto di riferimento dalla Fondazione Arturo Toscanini, si intende ottimizzare la prestazione lavorativa del personale artistico per incrementarne la produttività, la qualità, e l'efficienza organizzativa mediante criteri di flessibilità e razionalità delle prestazioni - a fronte di un equo riconoscimento economico - ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Vigenza dell'accordo

L'efficacia del presente accordo decorre dall'1 gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2015.

Clausole di salvaguardia

1. Ai fini dell'imprescindibile salvaguardia del Bilancio economico aziendale, le Parti prendono atto che, al momento della sottoscrizione del presente accordo, è in fase di discussione in sede nazionale il rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche. A fronte di una possibile ridefinizione dei parametri economici ivi contenuti, le parti convengono nel considerare l'eventualità di procedere o meno al riassorbimento delle variazioni, in misura e con modalità da stabilirsi, nel montante retributivo globale determinato dal presente Contratto integrativo. Le Parti si impegnano sin d'ora alla relativa e specifica negoziazione della quota di riassorbimento, nonché alla definizione delle conseguenti modalità applicative.

CS
F.B.

Elio Galcazzi
Mauro Riva
Andrea Oman

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

2. Con la firma del presente contratto integrativo, le parti prendono atto che ogni precedente accordo integrativo, modifica e/o aggiunta qui non esplicitamente riportata si riterrà caducata di ogni effetto e, pertanto, non più applicabile.

Composizione del documento

Il presente accordo consta di n. 13 pagine e di n.1 allegato.

SEZIONE 2. PROFESSORI D'ORCHESTRA

PARTE NORMATIVA

1. Produttività, qualità artistica ed efficienza organizzativa

Al fine di incrementare produttività, qualità artistica ed efficienza organizzativa dei complessi orchestrali della Fondazione Arturo Toscanini, il presente accordo recepisce la disponibilità del professore d'orchestra ad attuare, rispetto a quanto schematicamente stabilito dalla contrattazione collettiva, una forma di collaborazione in sintonia con l'evoluzione strutturale, le funzioni produttive, la competitività e le strategie aziendali. Le articolazioni normative di tale disponibilità sono definite nelle intese che seguono.

2. Orario di lavoro

L'orario di lavoro previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i professori d'orchestra dipendenti dalle Fondazioni Lirico - Sinfoniche, fissato in 28 ore settimanali, è applicato come segue.

1. Regime di Settimana lunga

1. In regime di settimana lunga (6 giorni lavorativi), il professore presta normalmente la propria opera secondo il seguente schema orario:

Lunedì: riposo.
Martedì e Mercoledì: 5 ore e 30 minuti.
Giovedì: 4 ore.
Venerdì e Sabato: 5 ore.
Domenica: 3 ore.

2. In deroga a quanto sopra, l'azienda può programmare turni di prova di complessive 5 ore nelle giornate di martedì e/o mercoledì. In tal caso, il periodo (o i periodi) di 30 minuti eccedenti le cinque ore è reso (o sono resi) nelle successive giornate di venerdì e/o sabato.

3. Tali spostamenti possono essere applicati anche in regime di trasferta di più giorni di durata, purché in giornate in cui non abbia luogo alcun trasferimento.

4. Solo per prestazioni effettuate in sede nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato, è ammesso lo spostamento di 1 ora di prova della settimana lavorativa alla settimana successiva: in tale ipotesi la prima settimana lavorativa è composta di 27 ore, la seconda di 28. Questa possibilità può essere utilizzata in soluzione intera di 1 ora o in due frazioni di 30 mi-

CS
 V.B.
 [Numerous handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Antonio...' and 'L.T.', and various initials like 'CP', 'SP', 'AS', 'AB', 'FR', 'L.T.', 'SP', 'AS']

nuti ciascuna. Nelle giornate di prestazione maggiorata, ogni turno non può comunque superare le tre ore.

5. In giornata di giovedì la prestazione è resa in un solo turno di 4 ore, con due intervalli di 10 minuti. Tale prova, per un massimo di 5 volte all'anno, in via eccezionale e per particolari esigenze produttive, può essere sdoppiata previo preavviso di almeno 48 ore alle rappresentanze sindacali.

2. Regime di Settimana corta

1. In regime di settimana corta (5 giorni di lavoro) il professore presta normalmente la propria opera secondo il seguente schema orario:

Lunedì: riposo
Martedì e Mercoledì: 6 ore
Giovedì: 4 ore
Venerdì e Sabato: 6 ore
Domenica: riposo

2. Il regime di settimana corta si applica per un minimo di 24 settimane all'anno.

3. Qualora le esigenze produttive impediscano l'applicazione del regime di settimana corta nella misura sopra indicata, comunque non riducibile a meno di 22 settimane all'anno, sarà riconosciuta una giornata di straordinario al 100% per la prima settimana corta non effettuata e un recupero di 2 giorni, da usufruirsi mediante permessi retribuiti individuali, per la seconda settimana.

3. Prove uniche

1. Si avvia una sperimentazione della durata di due anni, durante la quale la Direzione artistica si impegna a programmare ed applicare il regime di prova unica di quattro ore, oltre che al giovedì, fino a un massimo di 45 giornate, con garanzia di 30 giornate per la prima annualità di vigenza del presente contratto e di 35 giornate per la seconda annualità. Ai fini del computo farà fede l'ordine del giorno. Al termine di tale periodo, e in base agli esiti concretamente verificati, la Fondazione procederà di comune accordo con le OO. SS. alla definitiva normazione della prassi, ferme restando le imprescindibili condizioni di produttività e qualità, in ordine agli standard e agli obiettivi artistici da perseguire.

2. In giornata di prova unica la prestazione è resa in un solo turno di 4 ore, con due intervalli di 10 minuti.

3. Prestazioni lavorative

1. Per un massimo di 4 volte l'anno, e ad esclusione delle giornate successive a una trasferta, l'inizio delle prestazioni antimeridiane, normalmente previsto non prima delle ore 10.00, può essere anticipato fino alle ore 9.30.

2. Per un massimo di 10 volte l'anno, l'intervallo tra le due prestazioni ordinarie giornaliere può essere abbreviato fino a due ore.


3. Per un massimo di due volte in ogni produzione, il termine della prestazione lavorativa dell'orchestra durante le prove può eccedere l'orario fissato nell'ordine del giorno, fino a 5 minuti. Tale eccedenza deve essere recuperata entro un mese dall'episodio.

4. Per un massimo di una volta per ogni produzione, le variazioni all'ordine del giorno possono essere comunicate entro le ore 15.30 del giorno precedente a quello a cui si riferiscono.

Stip. F. C. C. C.
Off. F. C. C. C.
Andrea C. C.

P. C. C. C.
U. C. C.
U. C. C.

U. C. C.
U. C. C.
U. C. C.



7. RegISTRAZIONI Audio/Video e diffusione multimediale

1. I professori sono tenuti ogni anno a prendere parte senza alcun ulteriore compenso, in virtù di quanto previsto nella parte economica del presente contratto, a 8 registrazioni integrali Audio/Video di concerti o spettacoli a scopo di diffusione commerciale, prodotte dalla Fondazione stessa o da imprese o reti multimediali di rilevanza nazionale
2. Tali registrazioni potranno essere realizzate sia in ripresa diretta dal vivo, sia in studio, durante il normale orario di lavoro giornaliero.
3. Ogni registrazione in studio non potrà comunque prevedere più di 10 sessioni.
4. E' autorizzata senza limiti di numero, tempo e modalità, la ripresa e la diffusione di concerti e rappresentazioni liriche in ambito televisivo regionale, ivi inclusa l'emittente RAI 3 dell'Emilia Romagna, nonché sul Sito Web/podcasting della Regione Emilia Romagna. Tale previsione si intende estesa alla regione di pertinenza anche per registrazioni Audio/Video effettuate e diffuse, in diretta e/o differita, in altre regioni italiane.
5. E' concessa la pubblicazione, per scopi promozionali, di videoclip di concerti e/o recite liriche della durata massima di 7 minuti, su tutti i siti internet.
6. Con la firma del presente accordo, pertanto, i professori beneficiari cedono alla Fondazione Arturo Toscanini qualsivoglia diritto di sfruttamento commerciale delle 8 registrazioni di cui al punto 1. del presente articolo, nelle quali abbiano prestato la propria opera.

8. Organico dell'Orchestra

1. Fermo restando il numero di 52 elementi attualmente fissato per l'organico stabile, la Fondazione si impegna a individuare e redigere, di concerto con le OO.SS. un progetto di sviluppo del complesso orchestrale tendente a raggiungere, contestualmente all'avverarsi di favorevoli sviluppi della situazione economica generale e degli impegni produttivi su base locale e regionale, un organico stabile di 56 elementi.

9. Programmazione mensile

1. La Fondazione si impegna a redigere e pubblicare, in fase e a titolo sperimentale, una bozza di programmazione oraria mensile. Tale bozza avrà carattere puramente indicativo, non vincolante né sostitutivo della programmazione oraria quindicinale.

10. Estensione del Congedo parentale

1. E' riconosciuto al dipendente chiamato ad assistere un congiunto non autosufficiente per malattia o vecchiaia il diritto all'astensione dal lavoro per periodi di tempo determinati, da concordare secondo necessità e comunque non superiori a 156 giornate lavorative, usufruibili anche in modo frazionato per unità giornaliera.
2. Di tale permesso non potrà usufruire contemporaneamente più di un dipendente per settore, con un massimo di due persone appartenenti a settori diversi. Ulteriori istanze saranno collocate in una lista d'attesa ordinata in base alla data di presentazione.
3. Lo stato di non autosufficienza del congiunto dovrà essere comprovato da idonea certificazione medica.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'S. P. P.' and another 'A. B.'. In the center, there is a large signature that looks like 'S. P. P.' and another 'A. B.'. On the right, there is a signature 'A. B.' and another 'A. B.'. There are also some initials like 'L. P.' and 'A. B.' scattered around.

PARTE ECONOMICA

11. Fondo "Qualità artistica, Flessibilità e Diffusione multimediale"


1. E' costituito, per ciascuno degli anni di vigenza del presente contratto, un Fondo "Qualità artistica, Flessibilità e Diffusione multimediale del prodotto" riservato ai Professori d'orchestra e di importo pari alla somma del già denominato "Premio aziendale di flessibilità e per le registrazioni e le riprese radio-TV".
2. Tale fondo, pari a € 260.000 (arrotondati) al 31 dicembre 2011, sarà integrato a partire dal 2012 e sino alla scadenza del presente accordo da un'ulteriore quota di € 108.000. annui, correlabili a un organico stabile dell'Orchestra di 50 elementi, per un totale di € 368.000 annui.
3. Si precisa che nel caso di diminuzione o di aumento dell'organico stabile, rispetto alla quota di 50 elementi, le somme sopraindicate saranno proporzionalmente variate in ragione degli aventi effettivamente diritto.
4. Negli anni 2013, 2014 e 2015 l'integrazione di cui al punto 11.2 sarà assoggettata a incremento ISTAT. E' espressamente esclusa, nel 2014 e 2015, l'applicazione dell'incremento ISTAT sui valori incrementali ISTAT maturati negli anni precedenti.

12. Fondo "Premio presenza"



1. E' altresì confermato il Fondo annuo "Premio Presenza", maturato in € 128.755,00.

13. Modalità di erogazione dei Fondi

1. Per accedere ai Fondi di cui agli articoli 11. e 12. del presente accordo, è necessaria un'anzianità minima di servizio a tempo indeterminato pari a 7 mesi.
2. Il Fondo annuale "Qualità artistica, Flessibilità e Diffusione multimediale del prodotto" è suddiviso tra gli aventi diritto mediante riparametrazione in base ai singoli livelli di retribuzione.
3. Il Fondo Premio presenza è suddiviso fra gli aventi diritto parametrando ad ogni livello un importo medio a prestazione, moltiplicato per il numero di prestazioni di ciascun professore. L'importo medio a prestazione è ottenuto suddividendo il totale delle prestazioni rese dai professori d'orchestra per il numero degli aventi diritto.
4. I livelli retributivi da considerare al fine della determinazione dell'ammontare individuale della ripartizione sono quelli corrispondenti alle mansioni effettivamente rese.
5. Il premio è erogato anche ai professori che non abbiano reso la prestazione, quando assenti per infortunio sul lavoro, maternità obbligatoria e permessi sindacali.
6. E' inoltre erogato un 1/4 del valore unitario della prestazione in caso di: assenza per esonero, assenza per dispensa, assenza per malattia certificata da attestazione medica, assenza per alternanza e assenza per maternità facoltativa.
7. Gli emolumenti derivanti dalla ripartizione di entrambi i fondi saranno corrisposti agli aventi diritto in sei ratei bimestrali di uguale importo, corrisposti con le mensilità di aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre e con la mensilità di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.












8. La firma del presente accordo equivale a riconoscimento di correlazione del fondo di cui agli articoli 11. e 12. a incrementi di produttività, qualità ed efficienza organizzativa, ai fini di accesso ai benefici fiscali di cui all'art.53 del DL 78/2010 convertito in legge 220/2010.

9. Il riconoscimento di correlazione di cui al punto precedente è esteso a tutti gli emolumenti erogati nell'annualità 2011 a titolo implicito di proroga del contratto integrativo 2007 - 2010, nonché a quelli definiti con l'accordo di vacanza contrattuale sottoscritto tra le Parti il 21.11.2011.

14. Buono pasto

1. In sostituzione dell'indennità di mensa mensile prevista dall'art.16 del CCNL viene istituito un "Buono pasto" del valore di € 5,29 giornalieri.

2. Il "Buono pasto" compete al professore d'orchestra per ogni giornata di effettiva presenza in sede con doppia prestazione.

15. Trattamento di trasferta

1. Il rimborso forfettario delle spese di vitto per le trasferte nazionali, regionali ed interregionali viene stabilito in € 29,00 a pasto.

2. Il diritto alla fruizione del rimborso delle spese di vitto matura quando il dipendente risulti impegnato in trasferta alle ore 13.00 e/o alle ore 20.00 di ciascuna giornata.

3. Qualora la trasferta non intercetti una o entrambe le scadenze orarie previste dal precedente punto 2., il rimborso delle spese di vitto è comunque riconosciuto nella proporzione del 50% della quota pasto (€ 29,00) alla maturazione della 5. ora di trasferta, nell'ulteriore proporzione del 25% alla maturazione della 6. e per il residuo 25% alla maturazione della 7. ora. La maturazione di ciascuna ora è computata al termine del suo trentesimo minuto.

4. Nell'ambito della medesima giornata lavorativa, il riconoscimento anche parziale del rimborso delle spese di vitto esclude quello del buono pasto di cui al precedente articolo 14.

5. In caso di pernottamento, il rimborso per le piccole spese è stabilito in € 12,00 giornalieri.

6. Con esclusivo riferimento alle trasferte internazionali si introduce la possibilità di forfettizzazione in presenza di particolari condizioni temporali di trasferimento e/o di altri disagi, mantenendo gli importi minimi delle indennità di trasferta acquisiti con il contratto integrativo del 2007 ed aggiornati nell'ordine del solo aumento ISTAT. Pertanto gli importi di riferimento divengono € 120,00 per le trasferte europee e di € 140,00 per le trasferte extraeuropee, con esclusione del Giappone.

16. Indennità mensile di strumento

1. Con decorrenza dal 1. gennaio 2012, l'indennità mensile di strumento è stabilita in € 50,00 per i professori che impiegano in orchestra un solo strumento di proprietà, e in € 70,00 per i professori che impiegano due o più strumenti di proprietà.

17. Contratti a tempo determinato

1. Ai professori aggiunti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è riconosciuto un "Gettone di partecipazione attiva" pari a € 2,00 per ogni giornata di effettivo impegno.

CS
V.B.
ep

[Handwritten signatures and initials]

AB
M
ST

2. I professori aggiunti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che nel corso dell'anno precedente abbiano prestato attività lavorativa per un numero minimo di 208 giornate, maturano proporzionalmente alle giornate di impegno, il diritto a partecipare ai Fondi di cui agli articoli 11. e 12. del presente accordo, che in tal caso saranno opportunamente riparametrati.

3. L'acquisizione del diritto di partecipazione ai fondi di cui al precedente punto 2. assorbe, fino a concorrenza, le quote già erogate in virtù del precedente punto 1..

SEZIONE 2.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

PARTE NORMATIVA

1. Produttività, qualità ed efficienza organizzativa

Ai fini di incrementare produttività, qualità ed efficienza organizzativa aziendale, il presente contratto recepisce la disponibilità del lavoratore ad attuare, rispetto a quanto schematicamente stabilito dalla contrattazione collettiva ed in termini di orario di lavoro, mutamento e cumulo di mansioni, una forma di collaborazione in sintonia con l'evoluzione strutturale, le funzioni produttive e la competitività operativa della Fondazione Toscanini.

E' questo un elemento caratterizzante e qualificante dell'attività dei dipendenti amministrativi e tecnici che consente di affrontare e risolvere gli imprevisti propri delle attività dello spettacolo e l'andamento fluttuante dei conseguenti carichi di lavoro.

Le specifiche articolazioni di tale disponibilità sono:

1. disponibilità ad effettuare lavoro straordinario senza preavviso, qualora non ostino motivi familiari o personali contingenti;
2. disponibilità ad istituire una "banca ore" con gli straordinari effettuati nel corso del mese;
3. disponibilità a variare l'orario di lavoro in relazione a precise necessità di servizio, purché afferenti le proprie specifiche mansioni;
4. disponibilità a concordare modalità e orari di lavoro specifici, tra cui: lavoro a turni, a squadre, part time, telelavoro, eccetera;
5. disponibilità a valutare proposte di mobilità interna all'azienda.

2. Orario di lavoro

La modulazione dell'orario di lavoro distingue il personale strettamente amministrativo da quello impiegatizio addetto alla produzione e dal personale tecnico.

1. Personale strettamente amministrativo

1. L'orario di lavoro di 39 ore settimanali è articolato su 5 giorni lavorativi, da lunedì a venerdì.

Esposito
Albergo

Anna Coman

M. P. P.
M. P. P.

M. P. P.

M. P. P.

AB

SP

AD

V. P. S.
CP

2. Fermo il limite delle 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e delle 7 ore giornaliere il venerdì, i dipendenti del settore amministrativo devono assicurare la propria presenza in servizio nelle seguenti fasce orarie:

Da lunedì a giovedì:	9.00 – 13.00	14.30 – 17.00
Venerdì:	9.00 – 13.00	14.30 – 16.00

3. E' consentita una flessibilità oraria giornaliera di mezz'ora, fermo il rispetto delle fasce obbligatorie sopra definite e delle esigenze delle singole unità organizzative.

In conseguenza di quanto sopra:

- l'entrata è ammessa dalle ore 8.30 alle ore 9.00;
- la pausa pranzo dovrà avvenire, salve particolari ed inderogabili esigenze di servizio, dalle ore 13.00 alle ore 14.30 e dovrà avere durata minima di mezz'ora e massima di 1 ora e mezza.
- l'uscita è ammessa dalle 17.00 (il venerdì dalle 16.00).

4. Per esigenze di carattere produttivo, in virtù del presente accordo potrà essere richiesto a ciascun lavoratore di prestare servizio anche in giornata di sabato o domenica, fermo restando il limite delle 39 ore di lavoro ordinario settimanale.

5. per il settore tecnico e amministrativo, a fronte della disponibilità a rendere le proprie prestazioni lavorative al di fuori delle previsioni in contratto identificate e per particolari esigenze produttive, l'azienda concederà annualmente un giorno di permesso retribuito da usufruirsi, compatibilmente con le esigenze di produzione, in correlazione con le principali ricorrenze festive.

2. Personale addetto alla produzione

1. Per il personale addetto alla produzione, l'orario di lavoro di 39 ore settimanali è regolato di norma, e in base alle esigenze produttive, su settimane di cinque o sei giorni lavorativi.

2. Nella settimana convenzionalmente ridotta a 5 giorni lavorativi è possibile usufruire di due giorni di riposo nell'arco della settimana, anche in modo non consecutivo, ferma restando la necessità di esaurire le 39 ore di lavoro ordinario settimanale.

3. La giornata di riposo ordinario è fissata di lunedì. In caso di anticipo o posticipo è riconosciuta una maggiorazione salariale pari al 50% della giornata. Il riposo compensativo è concordato con il Responsabile di Area in qualsiasi giornata compatibile con i vincoli di cui ai successivi punti 2.2.6 e 2.2.7.

4. Per esigenze di carattere produttivo, in virtù del presente accordo può essere richiesto a ciascun lavoratore di prestare servizio per sei giornate lavorative, fermo restando il limite delle 39 ore di lavoro ordinario settimanale.

5. L'orario di lavoro è fissato con cadenza settimanale dal Responsabile di Area.

6. Resta fermo il vincolo di due giornate di riposo per ogni dodici giornate lavorative consecutive.

7. Resta fermo il vincolo di un intervallo di riposo minimo pari a 11 ore tra due giornate lavorative consecutive, ai fini del mantenimento delle indispensabili condizioni di sicurezza operativa.

3. Personale tecnico

1. Per il personale tecnico, l'orario di lavoro di 39 ore settimanali è distribuito in 6 giorni lavorativi.


2. Qualora ciò sia reso possibile dall'allentamento dell'attività produttiva, la distribuzione dell'orario di 39 ore settimanali può avvenire in 5 giornate lavorative, con possibilità di usu-

CC
1.2.2.

OP

Sp. Plegu
L. P. M. L.
L. P. M. L.

CCB
S.
M.
KOP.



fruire di due giorni di riposo nell'arco della settimana. Il secondo giorno di riposo, in tal caso, è concordato con il Responsabile di Area nell'arco della medesima settimana lavorativa.

3. Resta fermo il vincolo di un intervallo di riposo minimo pari a 11 ore tra due giornate lavorative consecutive, ai fini del mantenimento delle indispensabili condizioni di sicurezza operativa.

3. Lavoro straordinario

1. Eventuali eccedenze di prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro giornaliero dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile di Area, motivate da esigenze di servizio e vistate dal Capo del Personale.

2. Sono considerate lavoro straordinario le attività svolte al di fuori dell'orario normale per frazioni continuative di tempo della durata minima di mezz'ora, computate come unità al termine del quindicesimo minuto di ciascuna.

3. Le ore di lavoro straordinario eccedenti le 10 mensili per il personale amministrativo e le 20 mensili per il personale tecnico confluiscono in un conto ore individuale denominato "Banca ore".

4. Banca ore

1. La "Banca ore" è un conto individuale aziendale in cui ciascun lavoratore può, colle modalità e nei limiti stabiliti qui di seguito, accedere per accantonare in modo non revocabile unità di lavoro straordinario di cui usufruire per riposi compensativi, permessi o recuperi.

2. Per ogni ora di lavoro straordinario prestato, è accantonato in Banca ore un rateo temporale pari a ore 1,25, ovvero settantacinque minuti.

3. Le ore accantonate sono disponibili a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento, in termini concordati con il Responsabile di Area.

4. La fruizione delle ore accantonate in "Banca ore" può avvenire per ratei minimi non inferiori a mezz'ora.

5. E' facoltà del lavoratore chiedere la fruizione della "Banca ore", in alternativa alla liquidazione, anche per ore di lavoro straordinario effettuate al di sotto delle soglie massime di cui al punto 3.3. In tal caso, la richiesta dovrà essere rivolta al proprio responsabile di Area entro la fine del mese di effettuazione del lavoro straordinario.

5. Trasferte

1. Il personale amministrativo e tecnico è tenuto ad effettuare trasferte collettive o individuali in base alle esigenze produttive aziendali.

2. Per i trasferimenti di lavoro individuali in orari o verso località disagiati, in alternativa ai mezzi pubblici sono forniti al personale amministrativo e tecnico mezzi aziendali.

3. La guida con patenti B e C degli autoveicoli aziendali rientra nelle normali mansioni del personale tecnico e viene conteggiata come orario di lavoro. Per essa è riconosciuta un'indennità forfetaria mensile.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there are initials 'V.T.' and 'S'. In the center, there are several large, stylized signatures, including one that appears to be 'Roberto Pignone' and another that looks like 'Adriano C...' followed by 'NA'. On the right side, there are more signatures, including a large one that looks like 'AB' and another that looks like 'M...'. There are also some smaller initials scattered around.

6. Estensione del Congedo parentale

1. E' riconosciuto al dipendente chiamato ad assistere un congiunto non autosufficiente per malattia o vecchiaia il diritto all'astensione dal lavoro per periodi di tempo determinati, da concordare secondo necessità e comunque non superiori a 156 giornate lavorative, usufruibili anche in modo frazionato per unità giornaliera.
2. Di tale permesso non potrà usufruire contemporaneamente più di un dipendente per settore, con un massimo di due persone appartenenti a settori diversi. Ulteriori istanze saranno collocate in una lista d'attesa ordinata in base alla data di presentazione.
3. Lo stato di non autosufficienza del congiunto dovrà essere comprovato da idonea certificazione medica.

PARTE ECONOMICA

7. Fondo "Produttività, Qualità ed Efficienza organizzativa"

1. E' costituito un "Fondo Produttività, Qualità ed Efficienza Organizzativa" per i dipendenti amministrativi e tecnici, di importo pari alla somma del già denominato "Premio aziendale di flessibilità", maturato in € 112.000 (arrotondati) al 31 dicembre 2011, col già denominato "Fondo [Premio variabile] Produttività e Qualità", maturato in € 70.000 (arrotondati) al 31 dicembre 2011.
2. Tale somma, pari a € 182.000, sarà annualmente integrata, a partire dal 2012 e per la durata del presente Contratto integrativo, con un ulteriore importo di € 27.000, correlabili a un organico stabile degli amministrativi e dei tecnici di 22 elementi, per un totale di € 209.000 annui.
3. Si precisa che nel caso di diminuzione o di aumento dell'organico stabile, rispetto alla quota di 22 elementi, le somme sopraindicate saranno proporzionalmente variate in ragione degli aventi effettivamente diritto.
4. Negli anni 2013, 2014 e 2015 l'aumento di cui al punto 2. sarà assoggettato a incremento ISTAT. E' espressamente esclusa l'applicazione dell'incremento ISTAT sulle quote incrementali ISTAT maturate negli anni precedenti.

8. Modalità di erogazione

1. La ripartizione del Fondo "Produttività, Qualità ed Efficienza organizzativa" per i dipendenti amministrativi e tecnici, ha luogo sulla base del livello di inquadramento contrattuale individualmente raggiunto dal 1. gennaio di ogni anno, purché alla stessa data il dipendente sia titolare di un rapporto di assunzione a tempo indeterminato ed abbia maturato, nell'anno precedente, almeno 7 mesi di anzianità di servizio.
2. La ripartizione dei suddetti Premi tiene conto della presenza in servizio di ciascun lavoratore, calcolando le prestazioni ordinarie giornaliere (di regola 2 al giorno, come da orario di lavoro summenzionato, oppure articolate secondo le necessità di servizio purché raggiungano le 39 ore settimanali). Sono considerate giornate lavorative anche le giornate di assenza dal lavoro per ferie, permessi retribuiti e infortuni sul lavoro.
3. In caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore avrà diritto ad una quota proporzionale alle prestazioni effettivamente rese.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there are initials 'V.A.' and 'CS'. In the center, there is a large signature that appears to be 'G. P. P.' and another signature below it that looks like 'Andrea Boman'. To the right, there is a signature that looks like 'M. M.' and another one below it that looks like 'M. M.'. On the far right, there is a large signature that looks like 'C.B.' and another one below it that looks like 'M. M.'.

4. L'erogazione del Fondo "Produttività, Qualità ed Efficienza organizzativa" avverrà in sei ratei bimestrali di uguale importo, corrisposti con le mensilità di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e con la mensilità di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. La firma del presente accordo equivale a riconoscimento di correlazione del fondo di cui ai punti 7.1 e 7.2 a incrementi di produttività, qualità ed efficienza organizzativa, ai fini di accesso ai benefici fiscali di cui all'art.53 del DL 78/2010 convertito in legge 220/2010.

6. Il riconoscimento di correlazione di cui all'articolo precedente è esteso a tutti gli emolumenti erogati nell'annualità 2011 a titolo implicito di proroga del contratto integrativo 2007 - 2010, nonché a quelli definiti con l'accordo di vacanza contrattuale sottoscritto tra le Parti il 21.11.2011.

9. Buono pasto

1. In sostituzione dell'indennità di mensa mensile prevista dall'art.16 del CCNL viene istituito un "Buono pasto" del valore di € 5,29 giornalieri.

2. Il "Buono pasto" compete al personale strettamente amministrativo nella misura di un buono pasto per ogni giornata lavorativa.

3. Il "Buono pasto" compete al personale addetto alla produzione e al personale tecnico per ogni giornata di effettiva presenza in sede.

10. Trattamento di trasferta

1. Il rimborso forfettario delle spese di vitto in trasferta nazionali, regionali ed interregionali viene stabilito in € 29,00 a pasto.

2. Al personale amministrativo e tecnico in trasferta collettiva è riconosciuto il rimborso delle spese di vitto secondo lo stesso trattamento di trasferta previsto per il personale artistico.

3. Al personale amministrativo e tecnico in trasferta individuale il rimborso delle spese di vitto è riconosciuto nella proporzione del 50% della quota pasto (€ 29,00) alla maturazione della quinta ora di trasferta, nell'ulteriore proporzione del 25% alla maturazione della sesta ora e per il residuo 25% alla maturazione della settima ora. La maturazione di ciascuna ora è computata al termine del suo trentesimo minuto. La procedura è applicabile a partire dalle ore 6.00 mattutine e per un massimo di due volte nel corso di ogni giornata lavorativa.

4. Nell'ambito della medesima giornata lavorativa, il riconoscimento anche parziale del rimborso delle spese di vitto esclude quello del buono pasto di cui al precedente articolo 9.

5. In caso di pernottato, il rimborso per le piccole spese è stabilito in € 12,00 giornalieri.

11. Altre indennità

1. In considerazione del particolare disagio orario imposto dalla natura delle funzioni assegnate al personale tecnico, si conviene a favore di questa sola categoria (identificata dalla qualifica contrattuale di "Operaio") un'indennità speciale individuale pari a € 700 annui, da liquidarsi con le medesime modalità del Fondo di cui al punto 8.4.

2. In considerazione del particolare disagio orario imposto dalla natura delle funzioni assegnate al personale amministrativo permanentemente addetto alla produzione, si conviene a favore di quest'ultimo un'indennità speciale individuale pari a € 350 annui, da liquidarsi con le medesime modalità del Fondo di cui al punto 8.4. Per i lavoratori occasionalmente impiegati nel

Handwritten initials and marks.

Handwritten signatures and names, including "Andrea" and "Roberto".

Handwritten initials and marks, including "AB" and "20".

la produzione, tale somma è ridotta ad € 150 annui, da erogarsi secondo le previsioni di cui al punto 8.4.

3. Con riferimento alla guida di autofurgoni ed autocarri aziendali di cui al punto 5.3, è riconosciuta un'indennità individuale forfetaria mensile di guida pari ad € 140 per guida con sola patente B e di € 210 (non cumulabili ai precedenti) per guida con patente C.


4. Resta esclusa ogni incidenza di tali indennità su qualsivoglia istituto contrattuale.

12. Contratti a tempo determinato

1. In caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato la Fondazione si impegna a confermare in via di prelazione il personale aggiunto già presente in sede. Al personale assunto con contratto a tempo determinato verrà riconosciuto, a seconda del livello, un premio mensile secondo i seguenti importi: 4 livello € 25,19; 3b livello € 28,97; 3a livello € 32,02; 1 livello € 35,00.


Fondazione Arturo Toscanini

Luigi Ferrari




Rappresentanze Sindacali Provinciali:


Silvia Avanzini (SLC-CGIL)



Mauro Riva (SILVIL CISL)




Luca Talignani (FIALS-CISAL)




Rappresentanze Sindacali Aziendali:

Viktoria Borissova



Claudio Saguatti




Luciana Dallari




Andrea Oman




Andrea Uccelli




Giuseppe Affilastro



Elio Galeazzi




Matteo Beschi,



Gianni Giangrasso



Claudia Piccinini



Carla Emma Petraceo



ALLEGATO 1

Professori d'Orchestra

Ripartizione individuale annua dell'incremento al Fondo

"Produttività, Qualità ed Efficienza organizzativa"

I livello	€ 2.699,44
II livello	€ 2.435,29
III livello + 2,78	€ 2.310,24
III livello	€ 2.184,95
IV livello + 5,56	€ 2.217,90
IV livello + 2,78	€ 2.103,88
IV livello	€ 1.989,86

Agli importi suddetti vanno aggiunti circa 90 buoni pasto annui

Personale Tecnico/Amministrativo

Ripartizione individuale annua dell'incremento al Fondo

"Produttività, Qualità ed Efficienza organizzativa"

Quadro fb	€ 1.534,82
I livello	€ 1.342,96
II livello	€ 1.202,28
III livello a)	€ 1.138,31
III livello b)	€ 1.029,61
IV livello	€ 895,32

Agli importi suddetti vanno aggiunti circa 220 buoni pasto annui

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Roberto...', 'Andrea...', and various initials like 'JA', 'L.T.', 'CP', 'AB', 'F.P.', 'F.P.2']